

GIOVANI DI SERIE E GIOVANI DILETTANTI: CATEGORIE A CONFRONTO

Entrambi non legati da un contratto di prestazione sportiva professionistica alle loro società di appartenenza, entrambi vincolati con accordo pluriennale: sono i giovani di serie e i giovani dilettanti, figure per alcuni tratti tanto simili e per altri molto differenti tra loro. E' intenzione di chi scrive, pertanto, offrire un'ampia panoramica di disposizioni, nonché provare a fare chiarezza su aspetti che potrebbero destare difficoltà interpretative.

1. Giovani di serie e Giovani dilettanti

E' vincolato ad una società di calcio professionistica dal compimento del suo quattordicesimo anno di età fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie il suo diciannovesimo anno di età l'atleta definito "giovane di serie".¹

Una strana e forse paradossale posizione giuridica quella assunta dal calciatore in questione che, pur nelle piene capacità di poter sottoscrivere un vincolo pluriennale con la propria società di appartenenza affiliata ad una Lega Nazionale Professionistica, al contrario non stipulerebbe con la stessa un contratto di prestazione sportiva professionistica che, ai sensi del combinato disposto L.23 marzo 1981, n.91 e art 28 delle Norme Organizzative Interne Federali presupporrebbe l'esercizio di un'attività onerosa, continuativa esclusiva o prevalente². Nel caso di specie, tra l'altro, ai fini di una possibile sottoscrizione di un contratto professionistico da parte di un ragazzo quattordicenne non sarebbe soddisfatto nemmeno l'aspetto anagrafico, prevedendo a chiare lettere l'art. 28 delle N.O.I.F., comma 3, che: *" Il primo contratto da professionista può essere stipulato da calciatori che hanno compiuto almeno il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva"*, fatto salvo il disposto del comma 3 dell'art. 33 delle N.O.I.F. secondo il quale *" i calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento del sedicesimo anno di età e purchè non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Inoltre, viene ammessa dal medesimo comma il diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato quando l'atleta: a) abbia preso parte ad almeno 10 gare di campionato o di Coppa Italia, se in serie A; b) abbia preso parte ad almeno 12 gare di campionato o di Coppa Italia in serie B; c) abbia preso parte ad almeno 15 gare di campionato o di Coppa Italia, se Divisione Unica – Lega PRO.*

Di interessante rilievo è, invece, il comma 2 dell'art. 33 delle N.O.I.F. il quale garantisce al tesserato "giovane di serie" il diritto a ricevere un indennizzo economico, quale indennità di addestramento durante la sua ultima stagione di vincolo. In particolare: *"Nell'ultima stagione del periodo di vincolo il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e, senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di professionista, ad un'indennità annualmente stabilita dalla Lega a cui appartiene la società, la quale ha diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto da calciatore professionista di durata massima triennale (tale diritto andrebbe comunque esercitato nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Federale"*.

Se, da un'attenta lettura del dictat normativo relativo alla disciplina del "giovane di serie" parrebbe quasi di definire quest'ultimo come *"il giovane dilettante vincolato a società professionistica"*, un discorso a sé merita l'analisi dei veri e propri *"giovani dilettanti"*, da intendere questi ultimi come i calciatori/calciatrici giovani che dal quattordicesimo anno compiuto possono assumere con le società della Lega Nazionale

¹ Art. 33 N.O.i.F. comma 1 – comma 2

² D.DURANTI, L'attività sportiva come prestazione di lavoro

Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il venticinquesimo anno di età³.

Da un punto di vista squisitamente letterale il comma 3 dell'art. 32 delle N.O.I.F. specifica altresì che "i calciatori/calciatrici suindicati assumono al compimento del diciottesimo anno di età la qualifica di non professionisti".

Indubbiamente, le ben undici stagioni di vincolo, fatte salve le ipotesi di risoluzione che verranno evidenziate in seguito, rischiano davvero di generare forti squilibri negoziali in un rapporto che, non prevedendo carattere di onerosità⁴, impone comunque all'atleta di rimanere legato per diversi anni al suo sodalizio sportivo che, a sua volta ha tutto l'interesse al tesseramento pluriennale del ragazzo per poter sperare così in una futura rivendita del suo cartellino⁵.

Ciò dunque sicuramente in contrasto con il principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. – vera e propria specificazione del concetto generale di autonomia privata – che consente ai consociati di autoregolamentari i propri interessi personali mediante negozi giuridici sui quali è doveroso effettuare sempre un giudizio di meritevolezza.⁶

Tuttavia, e a onor del vero, è comunque necessario fare alcune precisazioni in merito al citato concetto di onerosità.

Se da un lato, infatti, il giovane dilettante non avrebbe diritto a ricevere una retribuzione superiore alle spese sostenute⁷, dall'altro lato "pur escludendo per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai campionati della LND ogni forma di lavoro autonomo o subordinato", l'art. 94 delle N.O.I.F. riconosce loro la possibilità di stipulare accordi anche pluriennali concernenti: "l'erogazione di una somma lorda annuale non superiore a Euro 30.658,00". Una retribuzione, quest'ultima, che sebbene lontana dalle cifre a cui un calciatore professionista potrebbe ambire, renderebbe l'attività dilettantistica un po' meno distante da quella professionistica.

All'uopo, in tali circostanze, seppure solo da un punto di vista scolastico e dottrinale, non sarebbe da escludere il considerare il giovane dilettante /non professionista quale "professionista di fatto"⁸

2. Giovani di serie, Giovani dilettanti e svincoli

³ Art. 32 N.O.I.F

⁴ In ambito professionistico il requisito dell'onerosità implica l'esistenza di una retribuzione superiore rispetto alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività sportiva

⁵ Da intendere quale complesso di prestazioni sportive dell'atleta

⁶ "La causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ad astratta funzione economico sociale del negozio, bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto, fermo restando che detta sintesi deve riguardare la dinamica contrattuale e non la mera volontà delle parti", Cass. 9 maggio 2006, n. 10490, in Rep. Foro.it, 2006, voce Contratto in genere, n. 438; in Corr.gur 2006, p.1718 ss, con nota di F.ROLFI, La causa come funzione economico sociale: tramonto di un idolum tribus.

⁷ Tale forma di retribuzione rappresenta uno dei principi presupposti dell'acquisizione dello status di professionista.

⁸ Secondo autorevole dottrina sono da considerarsi professionisti di fatto coloro i quali, seppure inseriti all'interno di una Federazione che riconosce soltanto il settore dilettantistico, traggono il proprio reddito in tutto o in parte dall'esercizio dell'attività sportiva; sono considerati tali, altresì, gli atleti che sono inseriti in una Federazione che riconosce il Professionismo, ma che militano nei campionati dilettantistici traendo in tutto o in parte il proprio reddito dall'esercizio dell'attività sportiva.

Premesso quanto affermato in precedenza, in relazione alla lungaggine dell'accordo che lega alle loro società di appartenenza non soltanto i giovani dilettanti, ma anche i giovani di serie, seppur con durata differente, l'art. 106 delle N.O.I.F. statuisce che: *“ i calciatori (e le calciatrici) non professionisti e i giovani dilettanti possono essere sciolti dal vincolo con le società nei seguenti casi: a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore; d) inattività per rinuncia o esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore; f)g) abrogati; h) esercizio del diritto a stipulare un contratto con qualifica di professionista; i) svincolo per decadenza del tesseramento.*

Al secondo comma, il citato articolo prevede, invece, le sole modalità di svincolo applicabili al rapporto che lega giovani di serie e società, individuabili in: *a) rinuncia da parte della società e d) inattività per rinuncia o esclusione del campionato della società.*

Provando ad illustrare sinteticamente caso per caso, l'art. 107 delle N.O.I.F. prevede la possibilità in capo alle società titolari del cartellino di rinunciare alle prestazioni del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, attraverso l'inserimento degli stessi all'interno delle liste di svincolo nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale; l'art. 108 delle N.O.I.F. riserva alle parti (società e calciatori non professionisti e giovani dilettanti) di poter convenire, in deroga al vincolo pluriennale, la durata annuale dell'accordo. Ai sensi, invece, dell'art. 109 delle N.O.I.F. (comma 1) il calciatore non professionista/giovane dilettante che è tesserato e a disposizione entro il 30 novembre e che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili⁹, ad almeno 4 gare ufficiali nella stagione sportiva ha diritto allo svincolo per inattività¹⁰, salvo che questa non dipenda da servizio militare obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della certificazione di idoneità all'attività sportiva nonostante almeno 2 inviti della società.

E' causa di risoluzione anticipata del rapporto instaurato tra giovane dilettante/non professionista/giovane di serie anche *“l'inattività della società”*, la quale si concretizza nel momento in cui quest'ultima: *“ non prende parte al campionato di competenza, se ne ritira, ne venga esclusa o ne sia revocata l'affiliazione”*¹¹.

Non di rado esercitata tra i non professionisti è inoltre la richiesta di svincolo per cambiamento di residenza. Tale istituto, disciplinato dall'art. 111 delle N.O.I.F. *“riconosce al non professionista e al giovane dilettante che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di provincia non limitrofa a quella della precedente, di ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure 90 giorni se si tratta di un calciatore minore di età e il trasferimento riguarda l'intero nucleo familiare”.*

Finalizzato ad agevolare la posizione del non professionista in caso di stipula del nuovo tesseramento quale “professionista” è lo svincolo previsto in caso di stipula di un contratto da professionista. In tal caso, infatti l'art. 113 delle N.O.I.F. sancisce la decadenza unilaterale del vincolo *se il nuovo contratto da professionista viene stipulato e depositato entro il 31 luglio, con il consenso scritto della società dilettantistica se il contratto è stipulato e depositato negli altri periodi fissati dal Consiglio Federale.*

⁹ Non si tratta di cause di esclusione che dipendono dalla sua volontà (es. scelta di non presentarsi alle gare) o da eventuali infortuni che potrebbero provocare l'indisponibilità dell'atleta

¹⁰ Art. 109 N.O.I.F., comma 2, *“..per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno, o nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla società e rimessa in copia alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato Competente, di essere incluso/a in lista di svincolo. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.*

¹¹ Art 110 N.O.I.F.

Infine, e non è certo per ordine di importanza è la disciplina prevista dall'art 32 bis delle N.O.I.F. in tema di *durata del vincolo e svincolo per decadenza*. In realtà, potrebbe sembrare scontato, ma la risoluzione del vincolo che lega un giovane dilettante/non professionista al termine della stagione sportiva in cui compie il venticinquesimo anno, non opera di diritto, in quanto il primo comma dell'art. 32 bis affinché ciò si realizzi impone ai calciatori e alle calciatrici di *chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di Appartenenza...lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies*.¹².

Giovani dilettanti, Giovani di serie e premio di preparazione

L'acquisizione dello status di "giovane dilettante", "non professionista" e "giovane di serie" è momento prodromico al riconoscimento del premio di preparazione.

Di fatti, così come recita l'art. 96 delle N.O.I.F.¹³, *"le società che richiedono per la prima volta il tesseramento del "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella/e passata/e stagione/i sportiva/e erano tesserati con vincolo annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti i della Lega PRO, sono tenute a versare alla/alle società per la/le quale/i il calciatore è stato precedentemente tesserato il premio di preparazione"*¹⁴. Lo stesso articolo specifica che: *"le società della LNPA e della LNPA¹⁵ non hanno diritto al premio, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi la stessa LEGA¹⁶*. Ai sensi del comma 2 del menzionato articolo: *"agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime 3 società della LND o della LEGA PRO titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi 5 anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto del premio di preparazione"*.

Giovani dilettanti, giovani di serie e Agente Sportivo

Ulteriore analogia intercorrente tra giovani dilettanti e giovani di serie attiene alla eventuale possibilità di stipulare valido contratto di mandato con un Agente Sportivo regolarmente iscritto al Registro FIGC. A tal proposito, premettendo che l'Agente Sportivo è abilitato a svolgere le sue funzioni di rappresentanza solo in favore di calciatori professionisti durante le trattative finalizzate alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva o di eventuale suo rinnovo, in deroga a tale principio l'art. 5.6 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC evidenzia che: *"gli effetti di un mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente Sportivo cessano automaticamente quando, entro gli 8 mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisce lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi*

¹² Ai sensi dell'art 32 bis, comma 2: *le istanze, da inviare a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di Appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale - Sez Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato ufficiale con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva*

¹³ Modificato con C.U 152/A, 30 maggio 2019, del Consiglio Federale

¹⁴ Art 96 delle N.O.I.F., comma 1

¹⁵ Leghi Professionistiche Serie A e Serie B

¹⁶ Es. Se il calciatore avesse militato per una stagione sportiva in una società di serie A, quest'ultima avrebbe diritto a ricevere il premio di preparazione nel caso di tesseramento dell'atleta in questione come giovane di serie con altra società di serie A nella stagione sportiva successiva.

termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista". Detto principio, nonostante il vuoto normativo¹⁷, appare verosimile trovi applicazione anche verso i giovani di serie.

Avv. Luis Vizzino

¹⁷ Non si specifica se l'art. 5.6 sia applicabile anche ai giovani di serie